Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — ROMA — Mercoledì, 16 settembre — Numero 216.

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: **R. decreto** *n. 470 che approva le tabelle dei salari medi per la liquidazione delle indennità dovute agli operai delle solfare della Sicilia e ai loro aventi diritto* — **R. decreto** *n. 506 che approva l'annesso statuto del Banco di Napoli* — **R. decreto** *n. 530 che stabilisce il servizio militare del genio* — **Ministero dell'interno**: *Ordinanza di sanità marittima n. 14* — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio**: *Divieti d'esportazione — Notificazione* — **Ministero delle poste e dei telegrafi**: *Avvisi* — **Ministero del tesoro**: Direzione generale del Debito pubblico: *Rettifiche d'intestazioni — Avviso* — Direzione generale del tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione* — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio** - Ispettorato generale dello industrie e del commercio: *Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno.*

PARTE NON UFFICIALE

Diario estero — Tancredi Canonico — Notizie varie — Telegrammi dell'*Agenzia Stefani* — **Bollettino meteorico — Inserzioni.**

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

***Il numero** 470 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 14 luglio 1907, n. 527, contenente disposizioni speciali per gli infortuni del lavoro nelle solfare della Sicilia;

Veduto l'avviso, in data 26 ottobre 1907, col quale le autorità locali e le locali associazioni industriali ed operaie della Sicilia furono invitate a comunicare alla rispettiva Prefettura le osservazioni e proposte che avessero ritenuto opportuno di presentare circa la formazione delle tabelle dei salari medi, prevedute negli articoli 2 a 6 della citata legge;

Ritenuto che nelle provincie di Caltanissetta, Catania, Girgenti e Palermo, le sale nelle quali esistano miniere di zolfo in esercizio, fu data all'avviso predetto la necessaria pubblicità, come risulta dalle dichiarazioni dei prefetti delle Provincie stesse;

Vedute le osservazioni e le proposte presentate dagli enti e privati interessati, circa la formazione delle tabelle;

Vedute le tabelle dei salari medi per gli operai delle solfare della Sicilia, compilate dall'ufficio distrettuale delle miniere di Caltanissetta, previo esame delle proposte predette;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le tabelle dei salari medi per la liquidazione delle indennità dovute agli operai delle solfare della Sicilia e ai loro aventi diritto, formate in esecuzione dell'art. 4 della legge del 14 luglio 1907, n. 527, per le provincie di Caltanissetta, Catania, Girgenti e Palermo, e viste e sottoscritte, d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Art. 2.

Le tabelle di cui nell'articolo precedente entreranno in vigore nel decimoquinto giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1908

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Ministero di agricoltura, industria e commercio

Ispettorato generale del credito e della previdenza

TABELLE dei salari medi per la liquidazione delle indennità dovute, nei casi d'infortuni del lavoro, agli operai delle zolfare della Sicilia o ai loro aventi diritto (articoli 2 a 7 della legge 14 luglio 1907, n. 527).

Categorie professionali

PROVINCIE	Numero medio di giornate di lavoro in un anno	1. Picconieri a zolfo alla manutenzione e alle ricerche — SALARIO PER GRUPPI DI ETÀ							
		Meno di 25 anni		Da 25 a 45 anni		Da 45 a 60 anni		Più di 60 anni	
		Salario annuo	Salario giornaliero	Salario annuo	Salario giornaliero	Salario annuo	Salario giornaliero	Salario annuo	Salario giornaliero
Caltanissetta	235	541	2.30	729	3.10	647	2.75	440	2.50
Catania	245	490	2 —	650	2.65	552	2.25	387	2.10
Girgenti	235	470	2 —	623	2.65	529	2.25	370	2.10
Palermo	235	470	2 —	623	2.65	529	2.25	370	2.10

PROVINCIE	Numero medio di giornate di lavoro in un anno	2. Carusi e manovali interni ed esterni addetti al trasporto del minerale e a lavori di muratura, di manutenzione e di ricerca — SALARIO PER GRUPPI DI ETÀ									
		Meno di 15 anni		Da 15 a 25 anni		Da 25 a 50 anni		Da 50 a 60 anni		Più di 60 anni	
		Salario annuo	Salario giornaliero	Salario annuo	Salario giornaliero	Salario annuo	Salario giornaliero	Salario annuo	Salario giornaliero	Salario annuo	Salario giornaliero
Caltanissetta . .	235	234	1.25	423	1.80	470	2 —	423	1.80	317	1.80
Catania	245	221	0.90	380	1.55	429	1.75	380	1.55	286	1.55
Girgenti	235	212	0.90	365	1.55	412	1.75	365	1.55	273	1.55
Palermo	235	212	0.90	365	1.55	412	1.75	365	1.55	273	1.55

PROVINCIE	Numero medio di giornate di lavoro in un anno	3. Operai addetti al trasporto meccanico (vagonari all'interno e all'esterno) — SALARIO PER GRUPPI DI ETÀ									
		Meno di 20 anni		Da 20 a 40 anni		Da 40 a 50 anni		Da 50 a 60 anni		Più di 60 anni	
		Salario annuo	Salario giornaliero	Salario annuo	Salario giornaliero	Salario annuo	Salario giornaliero	Salario annuo	Salario giornaliero	Salario annuo	Salario giornaliero
Caltanissetta . .	235	447	1.90	541	2.30	506	2.15	470	2 —	352	2 —
Catania	245	405	1.65	490	2 —	466	1.90	441	1.80	332	1.80
Girgenti	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Palermo	235	388	1.65	470	2 —	417	1.90	423	1.80	317	1.80

CATEGORIE PROFESSIONALI	Numero medio di giornate di lavoro in un anno	SALARIO PER GRUPPI DI ETÀ									
		Meno di 15 anni		Da 15 a 21 anni		Da 21 a 30 anni		Da 30 a 60 anni		Più di 60 anni	
		Salario annuo	Salario giornaliero	Salario annuo	Salario giornaliero	Salario annuo	Salario giornaliero	Salario annuo	Salario giornaliero	Salario annuo	Salario giornaliero
CALTANISSETTA.											
4. Capimaestri	312	—	—	858	2.75	1124	3.60	1217	3.90	843	3.60
5. Caporali, sorveglianti e capi sciolta	312	—	—	780	2.50	1046	3.35	1139	3.65	784	3.35
6. Pompieri	280	—	—	476	1.70	532	1.90	560	2.—	399	1.90
7. Conduttori di macchine (interni)	333	—	—	600	1.80	800	2.40	866	2.60	600	2.40
8. Armatori	235	—	—	588	2.50	799	3.40	870	3.70	599	3.40
9. Muratori (all'interno e all'esterno)	240	—	—	—	—	768	3.20	840	3.50	576	3.20
10. Conduttori di macchine (esterni) e fochisti (interni ed esterni)	290	—	—	653	2.25	914	3.15	986	3.40	687	3.15
11. Meccanici e calderai	270	—	—	878	3.25	1202	4.45	1310	4.85	904	4.45
12 Fabbri, aggiustatori, apprendisti e tornitori	270	333	1.25	513	1.90	864	3.20	1040	3.85	650	3.20
13. Falegnami	312	390	1.25	593	1.90	999	3.20	1092	3.50	749	3.20
14. Operai diversi (interni ed esterni)	275	344	1.25	468	1.70	688	2.50	688	2.50	174	2.30
15. Impiegati diversi	312	—	—	671	2.15	999	3.20	1092	3.50	719	3.20
16. Arditori	300	—	—	525	1.75	675	2.25	675	2.25	507	2.25
17. Caricatori e scaricatori	260	325	1.25	468	1.80	572	2.20	598	2.30	429	2.20
18. Impanottatori	235	271	1.15	400	1.70	494	2.10	517	2.20	370	2.10
CATANIA.											
4. Capimaestri	312	—	—	780	2.50	968	3.10	1061	3.40	726	3.10
5. Caporali, sorveglianti e capi sciolta	312	—	—	702	2.25	995	2.90	999	3.20	679	2.90
6. Pompieri	280	—	—	448	1.60	476	1.70	504	1.80	357	1.70
7. Conduttori di macchine (interni)	333	—	—	533	1.60	700	2.10	766	2.30	525	2.10
8. Armatori	240	—	—	504	2.10	696	2.90	768	3.20	522	2.90
9. Muratori (all'interno e all'esterno)	250	—	—	—	—	675	2.70	800	3.20	508	2.70
10. Conduttori di macchine (esterni) e fochisti (interni ed esterni)	290	—	—	566	1.95	783	2.70	856	2.95	589	2.70
11. Meccanici e calderai	270	—	—	743	2.75	1026	3.80	1121	4.15	772	3.80
12. Fabbri, aggiustatori, apprendisti e tornitori	270	297	1.10	446	1.65	743	2.75	864	3.20	559	2.75
13 Falegnami	312	344	1.10	515	1.65	858	2.75	952	3.05	644	2.75
14. Operai diversi (interni ed esterni)	280	308	1.10	420	1.50	588	2.10	588	2.10	420	2.—
15. Impiegati diversi	312	—	—	609	1.95	921	2.95	1014	3.25	691	2.95
16. Arditori	300	—	—	450	1.50	600	2.—	675	2.25	450	2.—
17. Caricatori e scaricatori	280	252	0.90	434	1.55	490	1.75	560	2.—	368	1.75
18. Impanottatori	235	212	0.90	365	1.55	388	1.65	388	1.65	273	1.55

CATEGORIE PROFESSIONALI	Numero medio di giornate di lavoro in un anno	SALARIO PER GRUPPI DI ETA									
		Meno di 15 anni		Da 15 a 21 anni		Da 21 a 30 anni		Da 30 a 60 anni		Più di 60 anni	
		Salario annuo	Salario giornaliero	Salario annuo	Salario giornaliero	Salario annuo	Salario giornaliero	Salario annuo	Salario giornaliero	Salario annuo	Salario giornaliero
GIRGENTI.											
4. Capimaestri	312	—	—	780	2.50	968	3.10	1061	3.40	726	3.10
5. Caporali, sorveglianti e capi sciolta	312	—	—	702	2.25	905	2.90	999	3.20	679	2.90
6. Pompieri	280	—	—	448	1.60	476	1.70	504	1.80	357	1.70
7. Conduttori di macchine (interni)	333	—	—	533	1.60	700	2.10	766	2.30	525	2.10
8. Armatori	240	—	—	504	2.10	696	2.90	768	3.20	522	2.90
9. Muratori (all'interno e all'esterno)	240	—	—	—	—	648	2.70	768	3.20	486	2.70
10. Conduttori di macchine (esterni) e fochisti (interni ed esterni)	290	—	—	566	1.95	783	2.70	856	2.95	589	2.70
11. Meccanici e calderai	270	—	—	743	2.75	1026	3.80	1121	4.15	772	3.80
12. Fabbri, aggiustatori, apprendisti e tornitori	270	297	1.10	446	1.65	743	2.75	864	3.20	559	2.75
13. Falegnami	312	344	1.10	515	1.65	858	2.75	952	3.05	644	2.75
14. Operai diversi (interni ed esterni)	275	303	1.10	413	1.50	578	2.10	578	2.10	412	2.—
15. Impiegati diversi	312	—	—	609	1.95	921	2.95	1014	3.25	691	2.95
16. Arditori	240	—	—	360	1.50	480	2.—	540	2.25	360	2.—
17. Caricatori e scaricatori	240	216	0.90	372	1.55	420	1.75	480	2.—	315	1.75
18. Impanottatori	235	212	0.90	365	1.55	383	1.65	388	1.65	273	1.55
PALERMO.											
4. Capimaestri	312	—	—	780	2.50	968	3.10	1061	3.40	726	3.10
5. Caporali, sorveglianti e capi sciolta	312	—	—	702	2.25	905	2.90	999	3.20	679	2.90
6. Pompieri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Conduttori di macchine (interni)	333	—	—	533	1.60	700	2.10	766	2.30	525	2.10
8. Armatori	235	—		494	2.10	682	2.90	752	3.20	511	2.90
9. Muratori (all'interno e all'esterno)	235	—	—	—	—	635	2.70	752	3.20	476	2.70
10. Conduttori di macchine (esterni) e fochisti (interni ed esterni)	290	—	—	566	1.95	784	2.70	856	2.95	589	2.70
11. Meccanici e calderai	270	—	—	743	2.75	1026	3.80	1121	4.15	772	3.80
12. Fabbri, aggiustatori, apprendisti e tornitori	270	297	1.10	446	1.65	743	2.75	864	3.20	559	2.75
13. Falegnami	235	259	1.10	388	1.65	647	2.75	717	3.05	484	2.75
14. Operai diversi (interni ed esterni)	240	264	1.10	360	1.50	504	2.10	504	2.10	360	2.—
15. Impiegati diversi	312	359	1.15	609	1.95	921	2.95	1014	3.25	691	2.95
16. Arditori	235	271	1.15	353	1.50	470	2.—	529	2.25	352	2.—
17. Caricatori e scaricatori	235	212	0.90	365	1.55	412	1.75	470	2.—	308	1.75
18. Impanottatori	235	212	0.90	365	1.55	388	1.65	388	1.65	273	1.55

N.B. — Il numero medio di giornate di lavoro nell'anno è ridotto di un quarto per tutti gli operai, di qualsiasi categoria, aventi più di 60 anni di età.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Il numero 503 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto :

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico di legge sugli istituti di emissione, approvato col R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373 ;

Veduto l'allegato *T* alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ;

Veduto il R. decreto 15 ottobre 1895, n. 619, col quale fu approvato lo statuto del Banco di Napoli ;

Veduto il R. decreto 30 novembre 1895, n. 690, per la liquidazione delle pensioni degli impiegati dei banchi di Napoli e di Sicilia ;

In virtù delle facoltà concesse dall'art. 9 della legge 31 dicembre 1907, n. 804 sui provvedimenti per gli istituti di emissione ;

Sentito l'Istituto interessato ;

Sentita la Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

È approvato l'annesso statuto del Banco di Napoli, composto di quarantacinque articoli, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Art. 2.

È abrogato lo statuto del Banco di Napoli, approvato col R. decreto 15 ottobre 1895, n. 619.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 agosto 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli :* ORLANDO.

STATUTO DEL BANCO DI NAPOLI

TITOLO I.

Del Banco e dei suoi uffici

Art. 1.

Il Banco di Napoli è un pubblico stabilimento di credito autonomo, sottoposto alla vigilanza del ministro del tesoro, ed è governato dal presente statuto.

Art. 2.

L'amministrazione centrale del Banco è in Napoli.

Art. 3.

Gli stabilimenti del Banco sono distinti in sedi, succursali, direzioni di Monte di pietà, agenzie e uffici di pegnorazione.

Le sedi e le succursali non possono esistere che in capoluoghi di provincia e le direzioni del Monte di pietà solamente in Napoli.

La istituzione di nuove sedi, succursali e direzioni del Monte di pietà, o la loro trasformazione o soppressione, avrà luogo con decreto Reale promosso dal ministro del tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione, approvata dal Consiglio generale.

Le agenzie possono esistere in qualsiasi luogo del Regno ritenuto opportuno dal Banco; la loro istituzione, trasformazione o soppressione sarà fatta con decreto del ministro del tesoro, su proposta del Consiglio d'amministrazione, approvata dal Consiglio generale.

Gli uffici di pegnorazione possono esistere solamente a Napoli; la loro istituzione o soppressione sarà fatta per deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il Banco può istituire agenzie all'estero, per il servizio delle rimesse e dei risparmi degli emigrati, con deliberazione del Consiglio di amministrazione e colle norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione della legge 1° febbraio 1901, n. 24 (1).

TITOLO II.

Funzioni ed operazioni

Art. 4.

Le funzioni del Banco sono :

1° emissione di biglietti a vista e al portatore, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi ;

2° emissione di titoli nominativi, come all'articolo seguente ;

3° sconti e anticipazioni ;

4° conti correnti ad interesse o senza, ai termini di legge ;

5° depositi a custodia ;

6° impieghi all'estero e negoziazione di divisa estera ;

7° servizio della raccolta, tutela, impiego e trasmissione dei risparmi degli emigrati italiani ;

8° Cassa di risparmio ;

9° Monte di pietà.

Il Banco può, inoltre, assumere l'esercizio delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette e fare anticipazioni alle rispettive provincie a' termini di legge.

Art. 5.

I titoli nominativi che il Banco può emettere, contro versamento della valuta corrispondente, sono i seguenti :

a) vaglia cambiari ed assegni bancari trasmissibili con semplice firma o per girata ;

b) fedi di credito da L. 50 in più, al nome di privati, ditte, società, o pubbliche amministrazioni, trasmissibili con semplice firma o per girata ;

c) polizzini di somma inferiore a L. 50, trasmissibili come sopra ;

d) polizze notate, tratte su fedi convertite in madrefedi ;

e) tratte sull'estero all'ordine di terzi.

Art. 6.

Il Banco sconta, a non più di quattro mesi :

a) cambiali ed assegni bancari muniti di due o più firme di persone, o società, o ditte notoriamente solvibili ;

b) buoni del tesoro ;

c) note di pegno emesse da società di magazzini generali legalmente costituite e da depositi franchi, e quelle indicate nell'art. 8 della legge 5 luglio 1908, n. 404 per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati ;

d) cedole di titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni ;

e) altri titoli od effetti ammessi per leggi speciali.

---

(1) RR. DD. 29 dicembre 1901, n. 571 ; 26 maggio 1904, n. 323, e 22 febbraio 1906, n. 465.

Art. 7.

Il Banco fa anticipazioni:

a) sopra titoli del Debito pubblico dello Stato e buoni del tesoro;

b) sopra titoli garantiti dallo Stato o dei quali lo Stato abbia garantito gl'interessi, sia direttamente, sia per mezzo di sovvenzioni vincolate espressamente al pagamento degl'interessi degli stessi titoli;

c) sopra cartelle degli Istituti di credito fondiario;

d) sopra le cartelle emesse ai termini della legge 25 giugno 1906, n. 255, dalla sezione annessa alla sede di Catanzaro dell'Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III;

e) sopra titoli pagabili in oro, emessi o garantiti da Stati esteri;

f) sopra valute d'oro e d'argento, tanto nazionali quanto estere, al corso legale, e sopra verghe d'oro;

g) sopra sete grezze e lavorate in organzini ed in trame e sopra verghe d'argento;

h) sopra fedi di deposito di magazzini generali legalmente costituiti e di depositi franchi, e sopra ordini in derrate o in zolfi;

i) sopra certificati di depositi di spiriti e di cognac, esistenti nei magazzini costituiti legalmente;

j) sopra fedi di deposito di sete, emesse dai magazzini generali legalmente costituiti;

k) sopra fedi di deposito di zolfi dei magazzini generali, di cui nella legge 15 luglio 1906, n. 333, e di quelli ad essi equiparati, ai sensi dell'art. 13 del R. decreto 22 luglio 1906, n. 378;

l) sopra fedi di deposito dei magazzini generali per gli agrumi e loro derivati, esercitati dalle Società di cui all'art. 2 della legge 8 luglio 1903, n. 320;

m) sopra depositi di derivati di prodotti agrumari;

n) sopra altri titoli, merci o valori indicati da leggi speciali.

Per i limiti della somma da anticipare e per la durata dell'operazione si osservano le leggi in vigore.

Inoltre il Banco fa anticipazioni alla Cassa dei depositi e prestiti, ai termini dell'art. 6 della legge 31 dicembre 1907, n. 804.

Art. 8.

Il Banco, mediante i Monti di pietà, fa prestiti sopra pegni di verghe o di oggetti d'oro e d'argento, sopra brillanti, diamanti e perle; sopra metalli rozzi, su tessuti nuovi ed usati, e sopra mercanzie, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Le relative cartelle di pegno sono considerate al portatore, nonostante qualunque indicazione o nome vi sia scritto.

Art. 9.

Il Banco riceve versamenti:

a) in conto corrente con o senza interesse, nei limiti stabiliti dalla legge e nei modi prescritti dal regolamento;

b) in conto corrente infruttifero sulle fedi di credito che si convertono in madrefedi.

Art. 10.

Il Banco:

a) accetta in custodia depositi volontari di titoli e documenti, di verghe, monete d'oro e d'argento, gioie ed altri oggetti preziosi, secondo le norme stabilite dal regolamento;

b) acquista o vende a contanti, o a termine, per proprio conto, tratte, cambiali ed assegni sull'estero, osservando le disposizioni di legge sugli Istituti d'emissione;

c) s'incarica per conto di terzi:

della compra e vendita di titoli;

dell'incasso di effetti pagabili nelle piazze in cui abbia uno stabilimento, una rappresentanza, o corrispondenza diretta o indiretta;

della riscossione di titoli esigibili nel Regno;

del servizio di Cassa a loro rischio.

Art. 11.

Il Banco può investire somme, nei limiti stabiliti dalla legge, in titoli emessi o garantiti direttamente dallo Stato, e può fare impieghi in cambiali sull'estero e in conti correnti all'estero, non destinati alla riserva per la circolazione e pei debiti a vista, nei limiti che saranno stabiliti dal Ministero del tesoro, non che quelle altre operazioni che fossero in seguito autorizzate con leggi speciali.

TITOLO III.

Cassa di risparmio

Art. 12.

La Cassa di risparmio del Banco ha un patrimonio suo proprio, distinto da quello del Banco, e sopra di esso i creditori del Banco non possono mai avere alcuna ragione.

Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Il Banco garantisce con l'intiero suo patrimonio tutte le obbligazioni della Cassa di risparmio di fronte ai terzi.

Il direttore generale del Banco amministra la Cassa di risparmio, valendosi degli uffici e degli impiegati del Banco.

Il Banco potrà tenere in conto corrente fruttifero una somma di spettanza della Cassa di risparmio, purchè la ragione d'interesse e l'ammontare di detta somma siano contenuti nei limiti indicati dall'art. 12 dell'allegato *T* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, o in quegli altri limiti che venissero stabiliti con speciali disposizioni di legge.

La Cassa fa inoltre le operazioni di credito agrario previste dalle leggi 7 luglio 1901, n. 334 e 29 marzo 1906, n. 100 nonchè le altre operazioni autorizzate da leggi speciali.

Ogni altra attività della Cassa dovrà essere impiegata in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, ed in tali titoli saranno anche rinvestite le somme ricavate da liquidazione di attività che si trovano impiegate in modo diverso.

TITOLO IV.

Amministrazione

Art. 13.

L'Amministrazione del Banco è affidata al direttore generale ed al Consiglio d'amministrazione, sotto la sorveglianza del Consiglio generale.

Composizione del Consiglio generale.

Art. 14.

Il Consiglio generale si compone:

del sindaco di Napoli;

del presidente del Consiglio provinciale di Napoli;

del presidente della Camera di commercio di Napoli;

di tre delegati eletti: uno dal Consiglio comunale, uno dal Consiglio provinciale e uno dalla Camera di commercio di Napoli;

di un delegato eletto dal Consiglio provinciale di Bari;

di un delegato eletto dalla Camera di commercio di Bari;

di un delegato eletto dal Consiglio provinciale di ognuna delle seguenti provincie: Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Teramo;

di un delegato eletto dalle Camere di commercio di ogni altra Provincia del Regno in cui il Banco abbia una sede;

del direttore generale e di due consiglieri d'amministrazione di nomina governativa.

Nei casi d'incompatibilità determinati dalle leggi, il sindaco di Napoli e il presidente del Consiglio provinciale e della Camera di commercio di Napoli saranno rispettivamente surrogati dai loro rappresentanti ai termini di legge.

Art. 15.

I membri elettivi del Consiglio generale del Banco si rinnovano ogni biennio.

Le funzioni di componenti il Consiglio generale sono gratuite.

Esse sono, eccezione fatta dell'ufficio di consigliere d'amministrazione, incompatibili con qualunque ufficio retribuito dal Banco, sia direttamente, sia indirettamente, a stipendio fisso o variabile.

I componenti il Consiglio generale non potranno mai percepire alcuna retribuzione, indennità o compenso per qualsiasi opera o servizio professionale, che prestassero individualmente, in via ordinaria o straordinaria, a vantaggio del Banco.

E' pure esclusa ogni indennità di soggiorno o di rappresentanza.

Art. 16.

I componenti il Consiglio generale non hanno voto deliberativo per qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati, o in cui abbiano preso parte come amministratori di altre aziende.

I componenti del Consiglio di amministrazione non hanno voto deliberativo nell'esame del rendiconto o del bilancio dell'esercizio annuale.

Sessioni del Consiglio generale.

Art. 17.

Il Consiglio generale si riunisce, in Napoli, nel primo trimestre di ogni anno in sessione ordinaria, sedendo possibilmente tutti i giorni.

La durata della sessione non può eccedere i dieci giorni. Può prorogarsi per altri cinque giorni a richiesta di otto dei suoi componenti presenti.

Il Consiglio generale può essere convocato in sessione straordinaria, sia per invito promosso direttamente dal ministro del tesoro, sia in seguito a domanda fatta al ministro stesso o dal Consiglio d'amministrazione, o dal presidente del Consiglio generale, d'accordo con almeno otto membri del Consiglio medesimo, o con domanda di un terzo dei membri del Consiglio generale rivolta al presidente.

In tale domanda deve essere indicato l'oggetto per il quale si crede necessaria la convocazione.

In tutti i casi se ne deve dare avviso al direttore generale.

Art. 18.

L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito da chi promuove la convocazione del Consiglio. Questo, durante la sessione ordinaria, nelle forme che saranno indicate nel regolamento, potrà aggiungervi altri argomenti.

Nelle sessioni straordinarie saranno messe all'ordine del giorno e discusse le sole materie per le quali sia stata autorizzata la convocazione.

Il ministro del tesoro può far inserire nell'ordine del giorno, tanto delle sessioni ordinarie quanto delle straordinarie, le proposte che creda di far discutere nell'adunanza generale del Consiglio.

Nessuna deliberazione può essere presa dal Consiglio sopra affari non iscritti nell'ordine del giorno.

Art. 19.

Per la validità delle deliberazioni deve essere presente la metà più uno dei componenti il Consiglio generale, non tenendo calcolo in questo computo dei membri legalmente in congedo.

Non trovandosi in numero legale per deliberare, sia nella prima che nelle successive sedute, si procede ad una seconda convocazione. Questa sarà valida quando all'adunanza intervenga almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

Nella seconda convocazione non potranno trattarsi che gli affari posti all'ordine del giorno della prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Attribuzioni del Consiglio generale.

Art. 20.

Il Consiglio generale ha la sorveglianza sull'indirizzo amministrativo del Banco:

1. Esamina ed approva il bilancio del Banco dell'esercizio decorso, udita la relazione dei revisori dei conti.

2. Approva il bilancio consuntivo del Credito fondiario, dopo che su di esso avrà dato il proprio parere la Commissione permanente di vigilanza sugli Istituti di emissione.

3. Discute ed approva il rendiconto sull'operato del Consiglio d'amministrazione durante il medesimo esercizio.

4. Dà voto, in conformità dell'art. 3, sulle proposte di istituzione, trasformazione o soppressione di sedi, succursali e agenzie, presentate dal Consiglio d'amministrazione.

5. Approva i ruoli organici del personale e le loro modificazioni.

6. Dà voto sulle modificazioni allo statuto che il Consiglio d'amministrazione credesse di proporre al Governo.

7. Dà voto sulle modificazioni che il Consiglio d'amministrazione, nei limiti delle disposizioni statutarie, propone al Governo di introdurre nel regolamento.

8. Sceglie annualmente, nella sessione ordinaria, fra i suoi membri:

tre delegati effettivi ed un supplente a far parte del Consiglio di amministrazione;

due revisori effettivi e due supplenti per l'esame dei conti dell'esercizio in corso.

9. Nomina le Commissioni che crede necessario per l'istruzione degli affari sottoposti alle sue deliberazioni, e per le inchieste e verifiche che ritiene opportune.

Il Consiglio generale non può deliberare validamente sopra argomenti che escano dalla competenza attribuitagli dal presente statuto.

Composizione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 21.

Il Consiglio d'amministrazione si compone:

del direttore generale, che lo presiede;

di tre delegati effettivi e di un delegato supplente, scelti dal Consiglio generale tra i suoi membri;

di due consiglieri d'amministrazione nominati con decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro, da rinnovarsi uno ogni due anni, con facoltà di riconferma dell'uscente.

Il direttore generale e i due consiglieri nominati con decreto Reale non possono essere scelti fra gli impiegati dello Stato in attività di servizio, in disponibilità o in aspettativa. Tale disposizione non si applica, riguardo alla nomina dei consiglieri d'amministrazione, agl'impiegati che abbiano le guarentigie dell'inamovibilità.

Art. 22.

I delegati elettivi del Consiglio d'amministrazione durano in ufficio un anno e sono rieleggibili.

I delegati elettivi, in seguito a deliberazione del Consiglio generale, potranno ricevere, a titolo d'indennità, oltre le spese di viaggio, per quelli che non hanno residenza abituale in Napoli, una diaria non superiore a L. 20, per ciascun giorno in cui intervengano al Consiglio d'amministrazione.

Art. 23.

Ai consiglieri di nomina governativa è assegnato un emolumento fisso di L. 6000 annue.

Quando il direttore generale del Banco deleghi ai detti consiglieri funzioni amministrative, potrà loro essere assegnato un emolumento supplementare in ragione di non più di L. 250 al mese, per la durata della delegazione.

Sessioni ed attribuzioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 24.

Il Consiglio d'amministrazione si aduna ordinariamente, se le esigenze del servizio lo richieggono, ogni settimana.

Art. 25.

Il numero dei presenti, perchè una deliberazione sia valida, non potrà essere minore di quattro.

Art. 26.

Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 27.

Il Consiglio d'amministrazione:

1° delibera sulla forma e sui distintivi dei biglietti al portatore, per la parte che riguarda l'Istituto, dei vaglia cambiari e degli assegni bancari, osservate le disposizioni di legge;

2° formula le proposte sulla creazione, il ritiro e l'abbruciamento dei biglietti al portatore, in conformità alla legge e ai regolamenti;

3° determina le condizioni delle operazioni del Banco;

4° fissa la ragione dello sconto e quella dell'interesse sulle anticipazioni, osservate le leggi in vigore;

5° delibera sull'impiego dei fondi ordinari disponibili e sull'investimento dei capitali costituenti la massa di rispetto;

6° assegna alle sedi e alle succursali i fondi per i rispettivi impieghi, e prescrive le norme da seguirsi nella ripartizione di essi fra le varie specie di operazioni;

7° nomina i rappresentanti legali ed i corrispondenti del Banco all'interno e all'estero;

8° approva e modifica le istruzioni di servizio e le norme disciplinari, ai termini del regolamento;

9° delibera sulle proposte da presentare al Governo, dopo il voto del Consiglio generale, per le modificazioni dello statuto e del regolamento;

10° propone al Consiglio generale i ruoli organici del personale con la indicazione degli stipendi rispettivi;

11° dà voto sulle proposte da farsi al ministro del tesoro per la nomina, per il collocamento in aspettativa o in disponibilità, per la revoca, la destituzione e il collocamento a riposo del segretario generale;

12° nomina, secondo i ruoli organici, i direttori e gli altri impiegati del Banco e prende tutti i provvedimenti di sua competenza che li riguardano, a norma del regolamento;

13° determina le cauzioni che devono essere prestate dai cassieri e dagli altri impiegati aventi responsabilità materiale e, ai termini del regolamento, ne delibera lo svincolo;

14° delibera, in conformità dell'art. 3:

a) sulle proposte da presentare al Consiglio generale per la istituzione, la trasformazione o la soppressione di sedi, succursali, direzioni di monti di pietà e di agenzie;

b) sulla istituzione o soppressione degli uffici di pegnorazione in Napoli, e delle agenzie all'estero per il servizio delle rimesse e dei risparmi degli emigrati;

15° approva i contratti;

16° delibera sulle transazioni dei crediti, sulle vendite e sulle permute dei beni patrimoniali del Banco.

La vendita dei beni iscritti in inventario per un valore superiore a L. 10,000 deve farsi per asta pubblica. I detti beni si possono vendere anche a trattative private in caso di diserzione di due incanti consecutivi, purchè vengano mantenute o migliorate le condizioni e il prezzo fissati per l'ultimo incanto e, nei casi di urgenza, purchè la vendita abbia luogo per un prezzo non inferiore a quello per il quale i beni sono pervenuti all'Istituto, aumentato degli accessori.

Un elenco delle transazioni, delle vendite e delle permute deliberate nell'anno, sarà comunicato al Consiglio generale in sessione ordinaria;

17° delibera sulle proposte di affitto dei beni del Banco;

18° delibera le cancellazioni e le restrizioni di ipoteche iscritte a favore del Banco, nonchè le surrogazioni a favore di terzi.

19° esamina e approva lo stato di previsione delle spese del Banco per il nuovo esercizio e le eventuali variazioni;

20° esamina in via preliminare i bilanci consuntivi del Banco e del Credito fondiario (1).

Direttore generale.

Art. 28.

Il direttore generale è nominato con R. decreto, su proposta del ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 29.

Esso rappresenta il Banco di fronte ai terzi. Convoca il Consiglio generale e il Consiglio di amministrazione del Banco, ed è incaricato della esecuzione del regolamento e delle deliberazioni dei detti Consigli:

1° interviene con voto deliberativo alle tornate dei Consigli medesimi;

2° provvede all'ordinamento generale del servizio;

3° presenta all'esame del Consiglio d'amministrazione i rendiconti ed i bilanci da sottoporsi all'approvazione del Consiglio generale. Al rendiconto e al bilancio consuntivo del Banco saranno uniti, in allegato, quelli della Cassa di risparmio;

4° provvede alle operazioni in titoli dello Stato o garentiti dallo Stato, e in divisa estera, osservando le disposizioni di legge;

5° in casi eccezionali ha facoltà di variare le assegnazioni fatte agli stabilimenti per i rispettivi impieghi, salvo a riferirne al Consiglio di amministrazione nella prima adunanza;

6° provvede, sulla proposta dei direttori degli stabilimenti, alla restituzione delle somme che oltrepassino L. 4000, dovute dal Banco su fedi di credito, polizze, polizzini ed altri titoli nominativi dispersi, previe le formalità e le cautele richieste dai regolamenti;

7° presenta al Consiglio di amministrazione la terna per la nomina del segretario generale e le proposte degli altri provvedimenti che lo riguardano, agli effetti dell'art. 32 del presente statuto;

8° propone allo stesso Consiglio la nomina, la promozione, il collocamento in aspettativa, la disponibilità, la revoca, la destituzione e il collocamento a riposo dei direttori e di tutti gli altri impiegati del Banco;

9° senza diminuzione della propria responsabilità, può delegare ai consiglieri governativi funzioni amministrative (art. 23, secondo comma) e può farsi coadiuvare in quelle attribuzioni nelle quali creda utile il loro diretto concorso;

10° propone al Consiglio d'amministrazione i nomi dei corrispondenti e rappresentanti del Banco all'interno e all'estero;

11° accorda agli impiegati ed ai salariati i congedi che non oltrepassino un mese, e per una sola volta all'anno;

(1) Articoli 4 e 20 del R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, modificato con quello del 19 novembre 1895, n. 552.

12° prende quei provvedimenti disciplinari, riguardanti il personale, che il regolamento gli dà facoltà di adottare, salvo a riferirne al Consiglio di amministrazione nella sua prossima tornata;

13° ordina le verifiche e le ispezioni che crede necessarie;

14° destina gli avvocati e procuratori per la difesa del Banco nelle cause innanzi alle superiori magistrature giudiziarie ed amministrative;

15° esamina e sottoscrive le situazioni generali del Banco;

16° fa al Consiglio d'amministrazione e al Consiglio generale tutte le proposte che giudica utili al Banco ed al buon andamento dell'Amministrazione, sia nei rapporti col pubblico, sia nei rapporti interni;

17° in generale compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificatamente al Consiglio di amministrazione.

Art. 30.

È vietato al direttore generale di concedere sconti ed anticipazioni.

Art. 31.

Il direttore generale designa il consigliere di nomina governativa che dovrà sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Segretario generale.

Art. 32.

Il segretario generale è nominato dal ministro del tesoro, sopra una terna proposta dal Consiglio d'amministrazione.

Su proposta del Consiglio stesso il ministro del tesoro provvede al collocamento in aspettativa o in disponibilità, alla revoca, alla destituzione e al collocamento a riposo del detto funzionario.

Egli è alla immediata dipendenza del direttore generale, lo coadiuva in tutte le sue incombenze, sopraintende al servizio di tutti gli uffici del Banco ed esercita le funzioni di segretario del Consiglio d'amministrazione.

TITOLO V
Sedi, succursali e direzioni di Monte di pietà.

Art. 33.

Le sedi, le succursali e le direzioni di Monte di pietà del Banco sono amministrate dai direttori, sotto la vigilanza dell'Amministrazione centrale.

Art. 34.

I direttori sono nominati dal Consiglio d'amministrazione, osservate le norme del regolamento.

Art. 35.

I direttori rappresentano verso i terzi la sede, la succursale o la direzione di Monte di pietà alla quale sono preposti;

firmano la corrispondenza, i vaglia, gli assegni bancari, i mandati di pagamento, le quietanze delle cambiali su piazza e le girate;

distribuiscono le somme poste a disposizione del rispettivo stabilimento per le varie specie di operazioni, osservato le istruzioni della Direzione generale, e provvedono all'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Amministrazione centrale;

eseguono operazioni in divisa estera, osservando le disposizioni della Direzione generale;

vigilano sulla regolare gestione delle casse;

dispongono verifiche di cassa, del portafoglio e quelle altre che credono necessarie, riferendone poi il risultato alla Direzione generale;

destinano, per le cause innanzi ai tribunali e alle giurisdizioni inferiori, gli avvocati e i procuratori, scegliendoli nell'albo approvato dal Consiglio d'amministrazione, e dandone avviso alla Direzione generale;

accordano congedi per un tempo non maggiore di otto giorni e per una sola volta all'anno;

prendono, riguardo al personale, quei provvedimenti disciplinari che il regolamento dà loro facoltà d'adottare, riferendone alla Direzione generale.

In caso di assenza o di legittimo impedimento sono sostituiti nel modo stabilito dal regolamento.

Commissioni di sconto.

Art. 36.

Ciascuna sede e succursale del Banco ha non più di dodici e non meno di otto commissari di sconto, nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta dei direttori locali.

I medesimi durano in ufficio un anno e sono rieleggibili.

Due commissari, che prestano servizio per turno, e il direttore dello stabilimento, che la presiede, formano la Commissione di sconto.

È vietato lo sconto di effetti che portino la firma dei direttori e di qualunque impiegato del Banco.

Il direttore ha facoltà di non eseguire le deliberazioni della Commissione di sconto. Quando si valga di questa facoltà, è tenuto a riferirne immediatamente le ragioni alla Direzione generale.

Gli effetti accettati, girati o presentati al Banco da commissari di sconto o da ditte e società commerciali delle quali siano soci o nelle quali esercitino qualche ufficio, non possono essere ammessi allo sconto se non da una Commissione alla quale niuno di essi prenda parte.

I componenti del Consiglio generale e quelli del Consiglio di amministrazione non possono far parte delle Commissioni di sconto, nè intervenire alle sedute di esse.

Agenzie e uffici di pegnorazione.

Art. 37.

Le agenzie nel Regno e gli uffici di pegnorazione in Napoli, retti da un impiegato designato rispettivamente dal regolamento e dal Consiglio d'amministrazione, sono posti alla dipendenza delle sedi, delle succursali, o delle direzioni di Monte di pietà.

Le loro funzioni e modalità sono stabilite dal regolamento, o da speciali istruzioni approvate dal Consiglio d'amministrazione.

Le agenzie all'estero dipendono direttamente dalla Direzione generale e sono rette da norme determinate dal Consiglio d'amministrazione d'accordo col Ministero del tesoro.

TITOLO VI.
Stato degli impiegati

Art. 38

Le norme per l'ammissione agli impieghi nel Banco, per le promozioni di classe e di grado e per tutto ciò che si attiene al personale, saranno stabilite col regolamento.

Le pensioni, gli assegni di disponibilità e di aspettativa e le indennità di missione e di trasferta degli impiegati del Banco sono regolate dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato, salvo le disposizioni speciali dell'art 11 dell'allegato **T** alla legge 8 agosto 1895, n. 486, del R. decreto 10 novembre 1895, n. 690, e dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1907, n. 804.

Alle controversie fra gli impiegati del Banco e l'Amministrazione di esso per la liquidazione delle pensioni è estesa la giurisdizione della Corte dei conti.

TITOLO VII.
Incompatibilità

Art. 39.

I membri dei due rami del Parlamento non possono esercitare nel Banco alcun ufficio retribuito o gratuito.

Art. 40.

Il direttore generale, il segretario generale, i direttori e tutti gl'impiegati del Banco non possono esercitare direttamente o indirettamente commerci e industrie, fare operazioni di Borsa, nè avèr parte, a qualsiasi titolo, nell'amministrazione di altri Istituti di credito, stabilimenti industriali e ditte commerciali.

Art. 41.

I direttori e gli amministratori degli Istituti di credito, di stabilimenti industriali, i componenti e i rappresentanti di ditte commerciali e, in genere, coloro i quali abbiano una esposizione cambiaria permanente col Banco non possono essere eletti a far parte, a qualsiasi titolo, del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione.

I direttori e gli amministratori degli Istituti di credito che non si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente possono far parte del Consiglio generale, ma non possono essere delegati al Consiglio d'amministrazione.

Non possono far parte del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione coloro che abbiano lite vertente col Banco o abbiano lasciato cadere in sofferenza effetti da loro presentati allo sconto, o siano, per qualsiasi titolo, debitori inadempienti verso il Banco, la Cassa di risparmio o il Credito fondiario.

Art. 42.

I falliti, il nome dei quali non sia stato cancellato dall'albo secondo le disposizioni del Codice di commercio, coloro che, quantunque non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali e coloro che abbiano lite vertente col Banco e colle sue aziende, od abbiano effetti in sofferenza o che siano, per qualsiasi motivo, debitori inadempienti verso il Banco medesimo ed aziende annesse, non possono far parte delle Commissioni di sconto.

Il padre e il figlio, il suocero e il genero, i fratelli, i cognati, lo zio e il nipote e più componenti di una medesima ditta, gerenti o amministratori di una stessa Società, non possono fare contemporaneamente parte di una Commissione di sconto.

TITOLO VIII.

Disposizioni generali

Art. 43.

Quando risultino disordini nell'azienda, o si riscontrino violazioni delle disposizioni statutarie, od altri fatti che rivelino gravi irregolarità nell'amministrazione, il ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, ha facoltà di promuovere, mediante decreto Reale, la sospensione, la dispensa dal servizio, il collocamento a riposo e la destituzione del direttore generale e dei consiglieri di nomina governativa.

Qualora fatti di eguale indole si possano attribuire a membri elettivi del Consiglio d'amministrazione, il ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di sciogliérlo, provvedendo a che il Consiglio generale proceda senza indugio alla nomina di altri delegati.

Fino a che il Consiglio d'amministrazione non sia regolarmente ricostituito, le funzioni ad esso demandate dal presente statuto saranno esercitate dal direttore generale o, in sua mancanza, da quel consigliere di nomina governativa che sarà designato dal ministro del tesoro.

Art. 44.

Quando risultino gravi violazioni delle disposizioni statutarie per parte del Consiglio generale del Banco, il ministro del tesoro, senza pregiudizio delle facoltà di sospensione e di revoca delle deliberazioni di esso, conferitegli dalle disposizioni in vigore, può, sentito il Consiglio di Stato e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, promuovere un decreto Reale per lo scioglimento del Consiglio generale avanti la scadenza del biennio di cui all'art. 15, provvedendo contemporaneamente alla delegazione delle funzioni demandate al Consiglio medesimo ed al Consiglio d'amministrazione dal presente statuto.

In questo caso il Consiglio generale e il Consiglio d'amministrazione dovranno essere ricostituiti entro sei mesi.

Disposizione transitoria.

Art. 45.

Dalla data in cui andrà in vigore il presente statuto, le terze chiavi delle Casse delle sedi e delle succursali, finora tenute da uno dei commissari di sconto, saranno affidate al ragioniere della sede o della succursale.

Visto d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero 530 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto, n. 56, del 22 febbraio 1908, che stabilisce il servizio militare in generale e quelli d'artiglieria, del genio, di sanità, di commissariato e della giustizia militare;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dei sei comandi del genio, due hanno attribuzioni di comando e di vigilanza sulle truppe dell'arma, secondo disposizioni da emanarsi, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra; gli altri quattro sovraintendono al servizio territoriale del genio conforme è stabilito dalla tabella annessa al presente decreto e, per ordine Nostro, firmata dal ministro della guerra.

Art. 2.

La tabella suddetta andrà in vigore alla data del 1° settembre 1908.

Art. 3.

Col presente decreto viene abrogata la tabella n. 4, annessa al decreto, n. 56, sovracitato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, addì 8 agosto 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CASANA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Circoscrizione territoriale pel servizio del genio.

Comandi del genio	Corpi d'armata nel cui territorio i comandi del genio hanno giurisdizione	Direzioni del genio	Sottodirezioni	Divisioni militari al cui territorio provvedono le direzioni e sottodirezioni del genio
Torino	I corpo d'armata	Torino	—	Torino (1ª)
		—	Novara *	Novara (2ª)
	II corpo d'armata	Alessandria	—	Alessandria (3ª)
		—	Cuneo *	Cuneo (4ª)
	IV corpo d'armata	—	Piacenza *	Piacenza (7ª)
		Genova	—	Genova (8ª)
Verona	III corpo d'armata	Milano	—	Milano (5ª)
		—	Brescia *	Brescia (6ª)
	V corpo d'armata	Verona	—	Verona (9ª)
		—	Padova	Padova (10ª)
		—	Belluno *	
	VIII corpo d'armata	Firenze	—	Firenze (15ª)
		Spezia	Livorno *	Livorno (16ª)
Bologna	VI Corpo d'armata	Venezia	Udine *	Bologna (11ª) distretti di Rovigo, Venezia, Udine
		Bologna	—	Id. id. di Bologna, Modena, Ferrara
		—	Ravenna	Ravenna (12ª)
	VII Corpo d'armata	Ancona	—	Ancona (13ª)
		—	Chieti *	Chieti (14ª)
	XI Corpo d'armata	Bari	Taranto *	Bari (21ª)
		—	Catanzaro	Catanzaro (22ª) meno la piazza di Reggio Calabria
Roma	IX Corpo d'armata	Roma	—	Roma (17ª)
		—	Perugia	Perugia (18ª)
		—	Cagliari *	Cagliari (25ª) meno l'arcipelago della Maddalena
		—	Maddalena *	Id. solo l'arcipelago della Maddalena
	X corpo d'armata	Napoli	—	Napoli (19ª)
		—	Salerno	Salerno (20ª)
	XII corpo d'armata	Palermo	—	Palermo (23ª) più la provincia di Caltanissetta
		Messina	—	Messina (24ª) meno la provincia di Caltanissetta e più la piazza di Reggio Calabria

* Queste sottodirezioni sono tecnicamente ed amministrativamente autonome.

N.B. I due comandi del genio di Spezia e Firenze non hanno giurisdizione territoriale, ma solo attribuzioni di comando e di vigilanza sulle truppe del genio secondo il riparto che sarà stabilito con disposizione Ministeriale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
CASANA.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

1908

Ordinanza di Sanità Marittima — N. 14

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa del colera nelle provincie sulle coste del Mar d'Azof e sulle coste del Mar Nero tra Batum (incluso) e Odessa (escluse);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze dei porti sul Mar d'Azof e quelle dei porti sul Mar Nero, situati tra Batum (incluso) e Odessa (escluso), sono sottoposte alle disposizioni contro il colera contenute nell' ordinanza di sanità marittima n. 10, del 1° settembre 1907.

I prefetti delle Provincie marittime sono incaricati dell'esecuzione.

Roma, addì 7 settembre 1908.

Pel ministro
FACTA.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Direzione Generale dell'Agricoltura

Divieti d'esportazione.

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nei comuni di Frinco in provincia di Alessandria; di Bisceglie, in provincia di Bari; di Tuili, Sini, Solarussa, Guasila, San Nicolò Gerrei in provincia di Cagliari; di Monterotondo in provincia di Roma; di Salzano in provincia di Venezia e di Sant'Ambrogio Valpolicella in provincia di Verona, è stato, con decreti del 15 settembre 1908, esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

Notificazione.

Con decreto del 15 settembre 1908, il ministro d'agricoltura, industria e commercio, visto il parere della Deputazione provinciale di Alessandria, ha imposto ai proprietari del comune di Novi Ligure la cura delle piante infette dalla *Diaspis pentagona*.

Roma, 15 settembre 1908.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi elettrici

AVVISI.

Il giorno 12 corrente in Feroleto della Chiesa, provincia di Reggio Calabria ed in Serre di Rapolano, provincia di Siena; ed il 13 corrente in Villamar, provincia di Cagliari, sono stati attivati al servizio pubblico uffici telegrafici di 3ª classe il primo e di 2ª classe gli altri, con orario limitato di giorno.

Roma, 15 settembre 1908.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 473,126 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 1875, al nome di *Guerrera* Baldassare, Antonino, Francesco-Paolo, Domenico, *Maria*, moglie di Chiaramonte Francesco-Paolo, *Marianna* moglie di Fatta Salvatore fu Baldassare, quali eredi indivisi del detto loro padre, domiciliati in Palermo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Gurrera* Baldassare, Antonino, Francesco-Paolo, Domenico, *Anna-Maria*, moglie di Chiaramonte Francesco-Paolo, *Maria*, moglie di Fatta Salvatore, tutti figli del fu *Rosario*, quali eredi, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 settembre 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 343,212, per L. 48.75-45.50, al nome di Mariatti *Ernesto* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Demo Maria di Felice, vedova di detto Angelo, domiciliata in Torino, con usofrutto a favore di Demo Maria, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Mariatti *Ernesta* fu Angelo, minore, ecc, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 settembre 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di venerdì 2 ottobre 1908, alle ore 9, in una sala a pian terreno del palazzo ove ha sede questa direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con libero accesso al pubblico, si procederà alla 34ª estrazione annuale a sorte dello obbligazioni emesse per la ferrovia Torino-Savona-Acqui, passate a carico dello Stato in seguito alle convenzioni 19 novembre 1868 e 14 giugno 1870, approvate con la legge 28 agosto 1870, n. 5858.

Le obbligazioni da estrarsi, secondo la relativa tabella di ammortamento, ammontano a 140 sulle 20,502 attualmente vigenti agli effetti di detta estrazione.

Con successiva notificanza si pubblicheranno i numeri delle obbligazioni estratte, rimborsabili dal 2 gennaio 1908.

Roma, il 15 settembre 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Il direttore capo della divisione 6ª
LUBRANO.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 16 settembre, in lire 100.02

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

15 settembre 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	103 89 18	102 01 18	103 10 49
3 1/2 % *netto*.	102 89 69	101.14 69	102 16 46
3 % *lordo*....	70 62 50	69.42 50	69 52 22

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Come era da aspettarsi, la stampa di tutti i paesi incomincia a commentare la nota franco-spagnuola per il riconoscimento di Mulai Hafid.

I giornali francesi, meno poche osservazioni, approvano il contenuto della nota, riconoscono giuste le garenzie chieste dalle due potenze al neo-Sultano, e fanno capire che la Francia non è disposta a ritirare le sue truppe da Casablanca e territorio circonvicino se prima non è indennizzata delle spese sopportate per l'occupazione.

La stampa inglese appoggia le proposte indicate nella nota. Il *Times*, in un lungo articolo, dice: « le garanzie chieste dalla Francia e dalla Spagna riguardano gli interessi speciali dei due paesi. La domanda di garanzia per il pagamento di indennità è indiscutibile in massima. Per non citare che un esempio recente, tutte le potenze che erano rappresentate in Cina si fecero accordare simili garanzie dopo l'assedio delle Legazioni in Pechino. La Francia e la Spagna hanno lealmente fatto la loro parte.

Il pretendente al trono del Marocco sembra pronto a dare il suo assenso alle domande che esse desiderano vedere formulate.

Sembra che nulla ci separi da una soluzione soddisfacente di questo vasto problema marocchino, che ha lungamente tenuto inquiete le potenze. »

Il *Graphic* ritiene che le condizioni del riconoscimento di Hafid enumerate dalla Francia e dalla Spagna nella nota, sono poco numerose, semplici, perfettamente eque, e che ad eccezione di una sola non vi troveranno alcuna opposizione nemmeno a Fez.

« Il punto difficile, è la sconfessione della guerra santa. Se le potenze impongono una umiliazione ad Hafid di natura da compromettere dinanzi agli occhi del popolo marocchino, ricomincerà la storia di Abd-el-Aziz ».

Il corrispondente del *Daily Mail* da Berlino si dice autorizzato a fare la seguente dichiarazione:

« E' probabile che parecchi giorni passeranno prima che la Germania sia in grado di esporre le sue vedute intorno alle proposte della nota franco-spagnuola. Vi sono infatti parecchi punti su cui si dovrà consultare il rappresentante tedesco al Marocco per ottenere informazioni complete prima di giudicarne il valore. Il principe di Bülow non ritorna che nella corrente settimana e ciò cagionerà un ritardo ».

I maggiori giornali austriaci riportando la nota non la commentano, solo il *Neue Wiener Tageblatt* scrive che indiscutibilmente le proposte in essa contenute formano la base appropriata per i negoziati tra i Gabinetti e che si può attendere una soluzione soddisfacente dopo la lettera scritta da Hafid al corpo diplomatico di Tangeri.

La *Zeit* dice:

« Colla sua lettera Hafid ha eliminato nel modo più semplice tutte le difficoltà esistenti.

Ragionevolmente, la Germania non può chiedere di meno, nè la Francia di più di quanto Hafid si dispone a concedere ».

Importanti riescono i commenti della stampa tedesca non ufficiosa, perchè questa mantiene un riserbo, degno di nota, ed anzi la *Deutsche Taget Zeitung* attacca il ministro degli esteri per il suo silenzio.

Degli altri giornali la *Vossiche Zeitung* scrive: « Esigere che Hafid impegni se stesso ed il suo paese a pagare le spese della spedizione militare deve sembrare grandemente sospetto. La nota anche a Berlino sarà esaminata ufficialmente senza partito preso e anzi amichevolmente, e qualunque possa essere la prossima risposta noi crediamo che infine l'accordo potrà essere raggiunto, anche se predomini il sentimento che l'azione della potente Francia contro il piccolo Marocco non costituisca precisamente un attentato di grandezza politica ».

La *Taegliche Rundschau* trova una strana pretesa la domanda che Hafid paghi le spese che la Francia si procurò e scrive: « Esprimiamo oggi la speranza che il Ministero degli esteri non darà alla nota franco-spagnuola, quale ora è, in nessun caso il *placet* ».

La *Germania* rileva che la nota non dimostra nuovamente altro che la tattica della politica francese in Marocco è di tirare in lungo.

Le *Berliner Neueste Nachichten* scrivono: « Le proposte della Francia saranno esaminate oggettivamente e la Germania nei negoziati diplomatici circa le garanzie che la Francia esige prima di riconoscere Hafid non abbandonerà il terreno dell'Atto di Algesiras ».

Questi commenti della stampa rappresentano l'opinione dei giornali e dei partiti politici cui appartengono.

* * *

Ieri a Buchlau, nel castello dell'ambasciatore austro-ungarico a Pietroburgo ebbe luogo il convegno fra i ministri degli affari esteri d'Austria e di Russia, De Aehrenthal ed Isvolsky. Commentando tale incontro il *Fremdenblat* di Vienna ricorda l'azione comune dell'Austria-Ungheria e della Russia per le riforme in Macedonia e rileva il loro atteggiamento identico verso il nuovo regime costituzionale in Turchia. Ed aggiunge: « Il parallelismo delle vedute delle due potenze circa

l'Oriente, come il fatto che il più recente sviluppo della situazione in Turchia non è giunto ancora allo stadio definitivo, debbono imporre alle due potenze l'idea che la loro armonica cooperazione, come si dimostrò indubbiamente utile negli ultimi anni, è anche oggi il vero metodo per servire nel miglior modo, non soltanto agli interessi particolari dei due Stati, ma anche allo scopo generale del mantenimento della pace ».

La *Neue Freie Presse* aggiunge che Isvolski per il primo pöstergò la causa della ferrovia nel Sangiaccato di Novi-Bazar all'*entente* austro-russa. Pure la politica di Vienna e di Pietroburgo riguardo all'Oriente è in continuo accordo. Il movimento turco rimane oscuro e nasconde molte eventualità. Esso è diretto da un Comitato anonimo che, sebbene nazionalista, dimostra tutta la sua simpatia all'Inghilterra finora ostilissima alla Turchia.

« Perciò è impossibile, dice il giornale, ora prevedere contro chi e per chi si deciderà il movimento neoturco.

L'Austria e la Russia possono accordarsi anche senza una formale *entente* ».

***

Ieri venne aperta a l'Aja la sessione plenaria degli Stati generali olandesi.

Il ministro dell'interno pronunciò un discorso a nome della Regina, dicendo con rammarico che essa era nella impossibilità di partecipare alla solenne cerimonia.

Il ministro disse che le relazioni amichevoli col Governo venezuelano hanno avuto una interruzione e che il Governo olandese si sforza di risolvere la questione in modo pacifico. Le relazioni colle altre potenze estere continuano ad essere amichevoli. La colonia di Curacao risente dei danni causati dalla interruzione del commercio col Venezuela.

La situazione finanziaria esige un rinforzo permanente delle entrate per mantenere il pareggio.

Tancredi Canonico.

A Sarteano, in quel di Siena, dopo alcuni giorni di agonia, spirava serenamente iersera una delle più belle, integre, venerande figure del Parlamento nazionale, il senatore del Regno

Tancredi Canonico

Nato a Torino il 14 maggio 1828, il Canonico addimostrò, fin dalla adolescenza quella gagliardia d'ingegno e quell'amore allo studio che ne illustrarono il nome e lo fecero decoro di quell'Ateneo torinese, dove giovanissimo si laureava in legge e poco dopo, per concorso, vi guadagnava il posto di dottore aggregato, e dal 1860 al 1876 insegnava diritto e procedura penale, fungendo anche da presidente della facoltà giuridica.

Nella storia dell'Ateneo torinese, ove s'intrecciano tanti ricordi al patriottismo e fulgono nomi gloriosi, rimarranno indimenticabili le sue lezioni frequentatissime anche da cospicue personalità giuridiche.

Nominato consigliere della Corte di cassazione di Roma, fu promosso poi presidente di sezione e primo presidente della Cassazione unica.

Le sue sentenze, specie di diritto penale, sono e saranno perennemente ammirate per la dottrina e la sapienza giuridica a cui si inspirarono.

Compreso del suo ufficio come di un'alta missione, il Canonico, onde viepiù dedicarvicisi rifiutò parecchie volte la carica di ministro guardasigilli.

Senatore del Regno dal 12 giugno 1881, fu prima segretario e poi vice presidente, partecipando sempre attivamente ai lavori del Senato, e facendo parte delle più importanti Commissioni, come quella pel Codice penale proposto dall'on. Zanardelli.

La patria e la scienza giuridica onorò all'estero con importanti incarichi e colle produzioni della vasta sua mente.

Assieme al Pessina e a Beltrani-Scalia, rappresentò l'Italia al Congresso internazionale di legislazione criminale che si tenne a Stoccolma nel 1878, e nel 1884 visitò quasi tutte le prigioni dell'Europa, scrivendo in proposito il pregevole libro: *Una corsa attraverso qualche prigione in Europa.*

Molte sue pubblicazioni, e fra le altre dei *Reati e delle pene, il delitto e la libertà del volere*, furono tradotte in francese ed in tedesco.

Nel 1904 l'operoso e dotto vegliardo successe all'on. Saracco nell'alto ufficio di presidente del Senato e presiedette le prime sedute dell'Alta Corte di giustizia nel processo Nasi; ma per ragioni di salute dovette prima rinunziare alla presidenza dell'Alta Corte e poi a quella del Senato.

Mente lucida sempre, instancabile, quasi febbrile, malgrado l'età, il Canonico studiò e scrisse di argomenti letterari, religiosi, sociali.

A mostrare la varietà dei suoi studi, oltre quelli giuridici, basti il citare i seguenti suoi scritti:

La vita intima e Scritti inediti della marchesa Barolo. La Polonia nel suo popolo e nei suoi poeti. Carlo Alberto, Angelo Messedaglia, Silvio Pellico, L'azione sociale della donna, L'attività del vero e il suo sistema, Ricordi poetici, Il nuovo papa, La questione religiosa e l'Italia.

Vera incarnazione d'ingegno e di cuore il Canonico aveva da tutti venerazione e stima; epperò grande è il vuoto che egli lascia sia nell'Alto Consesso del quale era decoro, sia in quanti lo avvicinarono nelle aule universitarie, in quelle della giustizia o nei rapporti della vita sociale.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Per la ricorrenza genetliaca di S. A. R. il Principe di Piemonte in tutte le città italiane vi furono ieri manifestazioni di giubilo e di reverente affetto. Gli edifizi pubblici e molti privati furono imbandierati. Nella serata si fecero luminarie ed eseguironsi concerti.

A Racconigi, ebbero luogo feste speciali con un convegno ciclo-automobilistico.

Alle ore 10 si formò un corteo che entrò nel parco Reale da Porta Verne.

Il corteo era preceduto dal Comitato ordinatore, in automobili infiorati.

I membri del Comitato dopo avere sfilato innanzi al Re, si disposero nel peristilio del castello, nel cortile interno, e dopo le presentazioni al Sovrano, offersero la medaglia d'oro, ricordo dei convenuti, a S. A. R. il Principe di Piemonte.

Cominciò quindi la sfilata: vi assistevano le LL. MM. il Re e la Regina, il Principe di Piemonte e le Principessine Jolanda, Mafalda e Giovanna, e le Principesse Xenia di Montenegro ed Elena di Serbia, circondati dalle Case civili e militare.

Quando passò Nazzaro, vincitore della corsa di Bologna, venne fatto fermare e, dopo finito lo sfilamento, S. M. il Re lo chiamò presso di sè, volle avere detta-

gliate spiegazioni sulla macchina da corsa e volle provarla. Salito al fianco di Nazzaro S. M. il Re fece il giro del parco.

Frattanto venne offerto a S. M. la Regina un mazzo di fiori.

Indi il Comitato prese congedo dalle LL. MM. ed il corteo uscito dal castello, si recò al municipio, ove venne offerto un *vermouth* d'onore.

Numerosissima folla assisteva al passaggio del corteo.

Alle 13.30 ebbe luogo un banchetto ufficiale di 70 coperti.

Vennero pronunciati numerosi discorsi inneggianti alla Casa di Savoia e a Racconigi.

Alle 15.30 numerosa folla assistette alle gare podistiche, alle quali parteciparono forti campioni.

La corsa di velocità venne vinta da Barozzi di Novara, nella corsa di mezzo fondo vinse il premio Reale Lunghi di Genova.

Alle 18.30 al palazzo municipale, presenti le autorità e parecchie signore, vi fu la premiazione dei vincitori delle corse e dei partecipanti al convegno.

Alle 19 si sciolse il convegno al grido di *Viva Savoia !*

S. A. R. il duca di Genova, iersera, ammainando dalla R. nave *Lepanto* l'insegna di comandante supremo delle grandi manovre, è partito per Torino, salutato alla stazione dalle LL. AA. RR. il duca degli Abruzzi e il principe di Udine, ossequiato dai vice ammiragli Grenet, Annovazzi e Moreno, dai contrammiragli Gagliardi, Roccarey, Manfredi, d' Asta Stella e Cattolica, dai capitani di vascello, dai capi servizio e dalle autorità civili.

Omaggio al Re Buono. — Iermattina tutti gli ufficiali del reggimento cavalleggeri *Umberto I*, che da oltre sei anni fece parte del presidio di Roma e sabato prossimo partirà per la sua nuova destinazione a Nola di Caserta, si recarono con una rappresentanza della truppa al Pantheon. Colà, agli ordini del colonnello cav. G. Re, deposero una corona di bronzo sulla salma del compianto Sovrano, titolare del reggimento.

La corona è formata da rami di palma e alloro legati inferiormente da un nastro sul quale è la dedica « I cavalleggeri *Umberto I* lasciando la guarnigione di Roma — settembre 1903 ».

Sul nodo del nastro un piccolo scudo porta in rilievo il fregio del reggimento ed il suo motto « Tanto nomine vinces ».

Smentita. — L'*Agenzia Stefani* comunica :

« Alcuni giornali hanno annunziato che il Governo stà studiando per accordare un ribasso del dazio sul grano.

« La notizia è assolutamente infondata essendo anzi il Governo deciso a non proporre alcun ribasso e ad apporsi a qualsiasi proposta venisse fatta in tal senso ».

Esposizione artistica. — Da domani 17 al 21 corrente, dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, saranno esposti al pubblico, nei locali del monumento a Vittorio Emanuele II, con ingresso in via Pedacchia n. 103, i bozzetti degli scultori Bartalini, Fontana, Laurenti, Pardo, Romanelli, Rutelli e Zocchi ammessi a partecipare alla seconda gara per le quadrighe di coro- [illegible]

[illegible] — Dal giorno 10 al 24 ottobre p. v., avrà luogo nel R. Istituto di Belle Arti di Roma una sessione di esami per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole tecniche e normali.

Per le norme che regolano gli esami i concorrenti possono rivolgersi al segretariato del sopra detto Istituto.

La crociera autonautica fluviale. — A Milano, essendosi raggiunto il numero massimo delle adesioni alla crociera autonautica Piacenza-Venezia, organizzata dalla Commissione di turismo nautico del *Touring Club Italiano*, le iscrizioni sono state definitivamente chiuse iersera.

La Commissione riceve però ancora adesioni all'adunata con diritto alla medaglia commemorativa e ad assistere al Congresso della Lega navale ed alla cerimonia della partenza degli autoscafi iscritti per la crociera.

Gli autoscafi ufficialmente iscritti raggiungono il numero di ventitre.

Quasi tutti si trovano in viaggio per essere a Piacenza domenica, giorno fissato per la partenza.

Marina militare. — La R. nave *Vesuvio* è partita da Mainzoru per Nagasaki il 14 corrente. L'*Etna* è partita da Ferrol il 14.

Marina mercantile. — Il *Toscana*, della Società Italia, ha proseguito da Teneriffa per Genova. Il *Tommaso di Savoia*, del Lloyd sabaudo, è ripartito da Teneriffa per Genova. Il *Brasile*, della Veloce, ha proseguito da Montevideo per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VIENNA, 15. — Il ministro degli affari esteri, barone di Aehrenthal, accompagnato dal ministro von Gagern, si reca nel pomeriggio a Buchlau, nel castello dell'ambasciatore austro-ungarico a Pietroburgo, Berchtold, ove si incontrerà col ministro degli esteri russo, Iswolski.

Anche il conte Esterhazy, capo sezione al Ministero degli esteri, ed amico intimo di Berchtold, avendone ricevuto invito da Buchlau, si recherà colà col barone Aehrenthal.

PRAGA, 15. — Il ministro degli esteri russo, Iswolski, accompagnato dal principe Demidow, è partito a mezzogiorno per il castello di Buchlau.

VESZPREM, 15. — L'Imperatore Francesco Giuseppe è arrivato al quartiere generale delle manovre. L'Imperatore è stato accolto entusiasticamente.

UNGARISCH HRADISCH (Moravia), 15. — Il barone di Aehrenthal è arrivato nel pomeriggio e si è recato a Buchlau, ove s'incontrerà con il ministro degli affari esteri russo, Iswolski, che giungerà proveniente da Praga.

I due ministri partiranno domani sera per Vienna.

LONDRA, 15. — Telegrafano da Costantinopoli al *Daily Graphic*, che a Stambul, presso il Patriarcato armeno, parecchi armeni hanno cagionato disordini facendo dimostrazioni a favore dell'Armenia. Due agenti di polizia sono stati uccisi.

Il Patriarcato armeno è ora sorvegliato dalle truppe.

VIENNA, 15. — Il ministro degli esteri serbo, Milovanovic, ha avuto ieri una conferenza col barone di Aehrenthal.

PARIGI, 15. — I ministri si riuniranno a Consiglio giovedì 24 settembre a Rambouillet, sotto la presidenza del Presidente della Repubblica.

TOLONE, 15. — Un violento incendio ha distrutto un molino situato presso l'arsenale di Mourillon.

L'edificio copriva una superficie di oltre 1000 metri quadrati. I danni ascenderebbero a circa mezzo milione. Durante i lavori di estinzione e di salvataggio vi furono parecchi feriti. Il fuoco si sviluppò durante il lavoro; gli operai ebbero appena il tempo di lasciare i locali.

PARIGI, 15. — Secondo un dispaccio da San Sebastiano il mi- [illegible]

sposto alla Nota franco-spagnuola.

Parecchi Governi hanno annunciato l'accettazione ; altri, tra cui

quello tedesco, hanno annunciato che risponderanno facendo alcune osservazioni circa la Nota.

KANSAS CITY, 15. — Un vagone carico di dinamite è esploso a Winsor (Missouri). La stazione è stata distrutta; il capostazione e due altre persone sono morte; vi sono 13 feriti tra cui alcuni gravemente.

LISBONA, 15. — Favorita da un tempo splendido si è svolta, oggi, una brillante festa militare.

Il Re a cavallo, in uniforme di generalissimo, è giunto, alle 3, in piazza Montijo Albuquerque. Egli ha sfoderato la sciabola, ha chiamato il generale comandante la divisione di Lisbona, e, seguito da un brillante stato maggiore, ha passato in rivista le truppe schierate fino al Campo Grande. Quindi è tornato in piazza Montijo ove è sceso da cavallo ed è salito su un palco eretto per la posa della prima pietra del monumento in onore del paese e degli eroi della guerra del 1808. Le truppe hanno sfilato innanzi al Re.

Il Re è stato costantemente acclamato e salutato con simpatia.

Al momento della consegna delle nuove bandiere ai reggimenti e in altri momenti l'artiglieria ha fatto le salve.

Il Re è poi rientrato al palazzo di Cintra.

LONDRA, 15. — Il cardinal Vannutelli, accompagnato dall'arcivescovo di Westminster, si è recato oggi a visitare il convento della Santa Unione del Sacro Cuore, ricevuto dall'arcivescovo di La Plata. Il cardinale ha assistito alla Messa nella cappella del convento e poi è tornato in automobile al collegio di Santa Maria di Nursery.

PIETROBURGO, 15. — La polizia, informata della formazione nella capitale di nuove pericolose organizzazioni rivoluzionarie, ha fatto nella notte scorsa numerose perquisizioni.

Sono stati operati arresti tra gli operai e gli studenti.

La polizia ha scoperto armi e carte, che provano l'esistenza dell'organizzazione.

FEZ, 15. — Una voce persistente assicura che Hafid ha deciso di partire per Tangeri, appena sarà riconosciuto dalle potenze.

Egli sarà accompagnato da notabili, in ragione di due per professione, e dai rappresentanti del popolo.

Hafid continua le sue trattative coi Hyainas per far sì che essi tentino di catturare Roghi se marcerà contro di loro.

La preghiera di venerdì è stata fatta con grande pompa.

L'AJA, 16. — Il ministro degli esteri ha riflettuto intorno all'opportunità di presentare un Libro arancio, che rispecchiasse i suoi lavori, ma ha concluso che i documenti avrebbero dovuto essere sottoposti ad una tale cernita che ne sarebbe risultata una delusione; ha perciò fatto soltanto distribuire alla seconda Camera la collezione dei documenti relativi alle difficoltà sorte fra i Paesi Bassi e il Venezuela, con preghiera di considerarli provvisoriamente come segreti.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
15 settembre 1908

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	765.78.
Umidità relativa a mezzodì	31.
Vento a mezzodì	NW.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 24.4. / minimo 10 6.
Pioggia in 24 ore	—

15 settembre 1908.

In Europa: pressione massima di 772 sulle Alpi e sulla Bulgaria, con altro massimo secondario di 769 al NW della Spagna, minima di 743 sul golfo di Finlandia.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso in val Padana, Liguria ed Emilia, salito altrove, fino a 2 mm. sulle Marche; temperatura lievemente aumentata sul Veneto ed Emilia, diminuita sull'Italia inferiore, irregolarmente variata altrove.

Barometro: massimo a 772 a nord, minimo a 767 sulla Sardegna e sud Sicilia.

[illegible]: venti deboli prevalentemente settentrionali al nord, intorno a levante altrove; cielo vario sulle isole, generalmente sereno altrove; basso Adriatico mosso e alquanto agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 15 settembre 1908

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	sereno	calmo	23 0	15 0
Genova	sereno	calmo	23 1	16 3
Spezia	sereno	calmo	23 5	12 2
Cuneo	sereno	—	19 8	10 1
Torino	sereno	—	19 3	10 0
Alessandria	sereno	—	22 0	7 6
Novara	sereno	—	24 5	9 8
Domodossola	sereno	—	20 6	5 2
Pavia	sereno	—	22 7	8 2
Milano	sereno	—	22 7	10 0
Como		—	—	—
Sondrio	sereno	—	18 8	3 0
Bergamo	sereno	—	19 0	11 0
Brescia	sereno	—	19 6	10 4
Cremona	—	—	—	—
Mantova	sereno	—	26 0	15 5
Verona	sereno	—	21 8	10 1
Belluno	3/4 coperto	—	18 6	9 2
Udine	3/4 coperto	—	19 9	12 7
Treviso	sereno	—	23 3	11 7
Venezia	1/4 coperto	calmo	20 9	13 6
Padova	sereno	—	20 6	9 6
Rovigo	sereno	—	22 5	10 0
Piacenza	sereno	—	20 2	9 5
Parma	sereno	—	21 3	10 5
Reggio Emilia	sereno	—	21 4	10 4
Modena	sereno	—	21 6	12 1
Ferrara	sereno	—	22 0	10 2
Bologna	sereno	—	21 8	14 1
Ravenna	sereno	—	21 1	9 9
Forlì	sereno	—	22 0	10 4
Pesaro	sereno	calmo	21 2	8 9
Ancona	sereno	calmo	23 0	10 0
Urbino	sereno	—	19 3	11 7
Macerata	sereno	—	22 6	11 8
Ascoli Piceno	sereno	—	23 5	12 0
Perugia	sereno	—	20 7	12 4
Camerino	sereno	—	18 0	10 5
Lucca	sereno	—	21 9	9 1
Pisa	sereno	—	24 6	6 6
Livorno	sereno	calmo	23 5	11 0
Firenze	sereno	—	24 3	8 6
Arezzo	sereno	—	23 2	10 2
Siena	sereno	—	21 3	14 0
Grosseto	sereno	—	24 5	8 0
Roma	sereno	—	24 2	10 6
Teramo	sereno	—	23 6	11 1
Chieti	sereno	—	20 4	14 0
Aquila	sereno	—	21 8	7 4
Agnone	sereno	—	28 2	7 2
Foggia	sereno	—	23 0	15 0
Bari	sereno	legg. mosso	21 0	15 5
Lecce	sereno	—	23 0	14 9
Caserta	sereno	—	24 7	15 5
Napoli	sereno	legg mosso	23 6	15 1
Benevento	sereno	—	25 4	6 9
Avellino	sereno	—	21 2	8 9
Caggiano	sereno	—	20 0	9 4
Potenza	sereno	—	17 6	7 9
Cosenza	sereno	—	24 0	10 6
Tiriolo	sereno	—	24 5	15 3
Reggio Calabria	sereno	calmo	25 0	18 0
Trapani	1/2 coperto	mosso	24 6	17 9
Palermo	sereno	calmo	26 1	14 5
Porto Empedocle	1/4 coperto	calmo	25 0	20 0
Caltanissetta	sereno	-	25 0	17 0
Messina	sereno	calmo	25 6	16 6
Catania	1/4 coperto	mosso	25 8	16 9
Siracusa	1/2 coperto	legg. mosso	27 9	19 2
Cagliari	sereno	calmo	26 0	15 0
Sassari	3/4 coperto	—	23 7	11 2

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile*.